

Proposta di legge

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2016

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4 dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182 (Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico);

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE);

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali) convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016");

Vista la legge regionale 22 ottobre 2008, n. 55 (Disposizioni in materia di qualità della normazione) articolo 13;

Vista la legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio);

Vista la legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Vista la legge regionale 25 febbraio 2000 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica);

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e

all'adolescenza);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali);

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 "Legge forestale della Toscana");

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti);

Vista la legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri);

Vista la legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza);

Vista la legge regionale 3 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa);

Vista la legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2009 n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011);

Vista la legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005);

Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);

Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018);

Vista la legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle

autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali);

Vista la legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana "APET". Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale);

Considerato quanto segue:

per quanto concerne il Capo I (Programmazione e bilancio):

1. è necessario correggere l'erronea indicazione delle unità previsionali di base (UPB) nella norma finanziaria riveduta della l.r. 16/1999;

2. è necessario adeguare la l.r. 49/2003 sulle tasse automobilistiche alle novità apportate dal d. l. 78/2015 in particolare per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti obbligati al versamento della tassa automobilistica;

per quanto concerne il Capo II (Organizzazione e personale):

3. al fine di adempiere all'impegno assunto con il governo per evitare l'impugnazione della l.r. 22/2016 è necessario eliminare la norma sul personale contrastante con la legge di stabilità nazionale per il 2016;

per quanto concerne il Capo III (Istruzione e formazione):

4. è necessario adeguare le norme sui tirocini non curriculari alle linee-guida nazionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni nella seduta del 24 gennaio 2013;

per quanto concerne il Capo IV (Sanità e coesione sociale):

5. è necessario adeguare la normativa regionale in materia farmaceutica all'articolo 112 quater del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 attribuendo ai comuni anche il compito di autorizzare la vendita on line dei medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica medicinali per uso umano per i quali non è necessaria la prescrizione medica;

6. è necessario puntualizzare che nella l.r. 66/2008 la competenza a intraprendere azioni di recupero della quota di partecipazione spetta esclusivamente al soggetto gestore, e quindi al comune solo nel caso in cui rivesta tale ruolo;

7. è opportuno, a fini di maggior chiarezza del testo, intervenire sull'articolo 7 della l.r. 82/2009;

per quanto concerne il Capo V:

8. in applicazione della modifica all'art. 5, comma 4 del d.lgs 182/2003 introdotta dall'art. 27 comma 3 della l. 221/2015 non è più la regione che "cura le procedure relative all'affidamento del servizio di gestione dei rifiuti, d'intesa con l'Autorità marittima per i fini di interesse di quest'ultima" ma il comune. Pertanto è opportuno abrogare la relativa previsione;

9. occorre emendare il rinvio all'articolo 70, comma 1, lett. b) del decreto come attualmente riportato al comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 88/1998, poichè riproduttivo dell'attuale comma 2

dell'articolo 17 medesimo;

10. è necessario, al fine di evitare una pronuncia di illegittimità costituzionale e la conseguente illegittimità delle autorizzazioni provvisorie, procedere ad una modifica della legge 5/2016, che meglio chiarisca e definisca la tipologia di interventi (cui è connesso appunto il rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico), consistenti nell'adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse;

11. è opportuno adeguare la previsione di cui all'articolo 6, comma 3, in ordine alla possibilità, per i soli membri esterni designati rispettivamente dall'Ufficio Provinciale MCTC e dall'Unione Regionale delle Camere di Commercio, a fronte dell'elevato numero di sedute annue della Commissione, di disporre di due supplenti, al fine di garantire la turnazione tra loro e il regolare svolgimento delle funzioni istituzionali degli enti in questione;

12. a fronte di un notevole incremento del numero dei richiedenti l'iscrizione ai ruoli dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea è necessario l'adeguamento della normativa regionale al fine di garantire continuità ed efficacia al lavoro della commissione in sede di esame;

13.

approva la presente legge

CAPO I Programmazione e bilancio

Art. 1

Correzione norma finanziaria. Modifiche all'articolo 26 bis della l.r. 16/1999

1. L'articolo 26 bis della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei) è sostituito dal seguente:

“Art. 26 bis Norma finanziaria

1. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, sono imputate agli stanziamenti della Tipologia 100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" del Titolo 3 "Entrate extratributarie" del bilancio regionale al momento e nella misura della loro effettiva riscossione.

2. Il 90 per cento delle entrate di cui al comma 1, è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio regionale. Il restante 10 per cento è iscritto, sulla base delle somme riscosse nell'anno precedente, nella Missione 16 "Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca", Programma 01 "Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale.”.

Art. 2

Tasse automobilistiche. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 49/2003

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali), dopo la parola “regionale” sono inserite le seguenti: “o i veicoli per dei quali la stessa sia utilizzatrice ai sensi dell'articolo 9, comma 9 bis, della legge 6 agosto 2015, n. 125 (Conversione in legge, con Modifichezioni, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali)”.

2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 49/2003 è sostituita dalla seguente:

“c) i veicoli di proprietà di persone disabili, di cui all'articolo 5, ovvero i veicoli dei quali gli stessi siano utilizzatori ai sensi ai sensi dell'articolo 9, comma 9 bis, della l. 125/2015;”.

Art. 3

Tasse automobilistiche. Sostituzione dell'articolo 6 della l.r. 49/2003

1. L'articolo 6 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

Esenzione dei veicoli delle organizzazioni di volontariato

1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli adibiti ad ambulanze di trasporto, al trasporto di organi e sangue, al servizio di protezione civile, e al trasporto di persone in determinate condizioni, di proprietà delle organizzazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di cui alla legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti Locali e gli altri Enti pubblici - Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato) o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 9 bis, della l. 125/2015.”.

Art. 4

Tasse automobilistiche. Modifiche all'articolo 7 della l.r. 49/2003

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 49/2003 è sostituito dal seguente:

“1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) iscritte nell'anagrafe delle ONLUS o da esse utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 9 bis, della l. 125/2015, degli enti locali e delle aziende sanitarie locali adibiti ad ambulanze di trasporto, al servizio di protezione civile, al trasporto specifico di persone in determinate condizioni, al trasporto di organi e sangue.”.

Art. 5

Tasse automobilistiche. Modifiche all'articolo 8 della l.r. 49/2003

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 49/2003, dopo le parole “(Legge forestale della Toscana)” sono inserite le seguenti: “utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 9 bis, della l. 125/2015,”.

Art. 6

Fondo speciale per le leggi di iniziativa del Consiglio regionale. Modifiche all'articolo 16 della l.r. 1/2015

1. Il comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008) è sostituito dal seguente:

“2. La legge di bilancio provvede alla determinazione dell’importo del fondo di cui al comma 1, mediante un apposito accantonamento distinto tra parte corrente e in conto capitale, a cui il Consiglio regionale può attingere fino a concorrenza della somma disponibile.”.

Art. 7

Parere dei revisori dei conti della Regione. Inserimento dell'articolo 8 bis nella l.r. 83/2015

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 83 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016 e pluriennale 2016 – 2018) è inserito il seguente:

“Art. 8 bis

Parere dei revisori dei conti della Regione

1. Alla presente legge è allegato il parere del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 (Disciplina del Collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana).”.

CAPO II

Organizzazione e personale

Art. 8

Correzione errore materiale. Modifiche all'articolo 11 della l.r. 77/2004

1. Al comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “Legge forestale della Toscana”) le parole " Il piano viene viene approvato come parte del programma" sono sostituite dalle seguenti: "Il Piano è elaborato in coerenza con il programma".

Art. 9

Responsabile della correttezza e della celerità del procedimento.

Modifiche all'articolo 11 bis della l.r. 40/2009

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 bis della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) è sostituita dalla seguente:

“a) dal Direttore generale per i procedimenti di competenza dei direttori o dei responsabili di settore di diretto riferimento nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 4 bis, comma 3, lettera m), della l.r. 1/2009;”.

2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 bis della l.r. 40/2009 le parole “coordinatore di area” sono sostituite dalla seguente: “direttore” e le parole "di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b) sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i".

Art. 10

Costi di funzionamento della Regione. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 65/2010

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011), dopo le parole “nell'anno 2009” sono inserite le seguenti: “, fatta salva l'applicazione di quanto previsto dal medesimo articolo 9, comma 28, settimo e ottavo periodo, del d.l. 78/2010”.

Art. 11

Personale APET. Modifiche all'articolo 19 della l.r. 22/2016

1. Il terzo periodo del comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 4 marzo 2016, n. 22 (Disciplina del sistema regionale della promozione economica e turistica. Riforma dell'Agenzia di promozione economica della Toscana “APET”. Modifiche alla l.r. 53/2008 in tema di artigianato artistico e tradizionale) è soppresso.

Art. 12

Personale APET. Modifiche all'articolo 21 della l.r. 22/2016

1. Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 22/2016 è abrogato.

CAPO III

Istruzione e formazione

Art. 13

Tirocini. Modifiche dell'articolo 17 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)

1. Alla lettera f) del comma 2 dell'articolo 17 ter della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) le parole “non aventi scopo di lucro” sono soppresse.

CAPO IV

Sanità e coesione sociale

Art. 14

Modifiche all'articolo 14 della l.r. 16/2000

1. Al comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2000 n. 16 (Riordino in materia di igiene e sanità pubblica, veterinaria, igiene degli alimenti, medicina legale e farmaceutica), dopo la lettera h) è inserita la seguente:

“h bis) Il rilascio dell'autorizzazione alla vendita on line di cui all'articolo 112 quater, comma 3 del d.lgs. 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;”.

Art. 15
Modifiche all'articolo 1 della l.r. 31/2000

All'articolo 1, comma 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 31 (Partecipazione dell'Istituto degli Innocenti di Firenze all'attuazione delle politiche regionali di promozione e di sostegno rivolte all'infanzia e all'adolescenza), le parole “dalla legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati) e dalla legge regionale 14 aprile 1999, n. 22 (Interventi educativi per l'infanzia e gli adolescenti)” sono sostituite dalle seguenti: “dalla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e dalla legge regionale 26 luglio 2002 n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro)”.

Art. 16
Modifiche all'articolo 2 della l.r. 31/2000

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 31/2000, le parole “ai sensi della legge regionale n. 72/1997 e della legge regionale n. 22/1999” sono soppresse.
2. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 le parole “di cui all'art. 64, della l.r. n. 72/1997” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 40 della l.r. 41/2005”.

Art. 17
Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000

1. L'articolo 3 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente:

“Art. 3
Programmazione, attuazione e finanziamento dei compiti e delle attività

1. La Regione e l'Istituto degli Innocenti stabiliscono le attività di comune interesse attraverso la stipula di accordi di collaborazione, in coerenza con gli strumenti di programmazione regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 gennaio 2015 n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. n. 20/2008). I medesimi atti determinano ed individuano, nell'ambito delle disponibilità del bilancio regionale, le relative risorse, nonché le condizioni e le modalità per la loro erogazione.”.

Art. 18
Modifiche all'articolo 3 bis della l.r. 29/2004

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 3 bis della legge regionale 31 maggio 2004, n. 29 (Affidamento, conservazione e dispersione delle ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti) è inserito il seguente:
“3 bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3 il nulla osta è richiesto d'ufficio dal comune che ha autorizzato la cremazione.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 9/2007

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 2007, n. 9 (Modalità di esercizio delle medicine complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti), dopo la parola “omeopatia” sono inserite le seguenti: “, articolata nelle tre sotto-discipline dell’omeopatia, dell’omotossicologia e dell’antroposofia”.

Art. 20

Modifiche all'articolo 4 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale competente in materia sanitaria”.

2. Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 è sostituito dal seguente:

“2. La commissione di cui al comma 1 è composta da:

- a) il direttore della direzione regionale competente in materia sanitaria, o un suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente della direzione di cui alla lettera a), responsabile del settore competente in materia di formazione;
- c) un farmacista di farmacia territoriale e un farmacista esperto di omeopatia e fitoterapia, indicati dall'ordine professionale;
- d) un rappresentante per ogni centro regionale di riferimento per le medicine complementari, designato dal direttore generale dell’azienda sanitaria cui il centro afferisce;
- e) due membri medici per ciascuno degli indirizzi medico-scientifici di cui all'articolo 2;
- f) un rappresentante di ciascuna delle università toscane previa intesa con l'Università interessata;
- g) un medico veterinario esperto in agopuntura animale;
- h) un medico veterinario esperto in omeopatia animale;
- i) otto esperti designati dal Consiglio sanitario regionale, di cui almeno: un medico di medicina generale, un medico esperto in medicina legale, un esperto in farmacologia clinica, un farmacista, un pediatra di libera scelta, un odontoiatra, un medico veterinario.”

3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007 le parole “direzione generale Diritto alla salute e politiche di solidarietà” sono sostituite dalle seguenti: “direzione regionale competente in materia sanitaria”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 5 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole “, fermo restando la validità dei titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti rilasciati dalle università ai sensi dell' articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo)” sono soppresse.

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 è inserito il seguente:

“1 bis. Restano validi i master di durata biennale e gli attestati ad essi equipollenti, rilasciati dalle università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti dall'Accordo Stato Regioni del 7 febbraio 2013 (Accordo ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell’esercizio dell’agopuntura, della fitoterapia e dell’omeopatia da parte dei medici chirurghi, dei medici veterinari e dei farmacisti).”.

Art. 22

Modifiche all'articolo 6 della l.r. 9/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007, le parole “dell'ordine professionale competente” sono sostituite dalle seguenti: “degli ordini professionali di cui all'articolo 3, comma 1, competenti per territorio.”.

Art. 23

Modifiche all'articolo 2 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 2007, n. 18 (Disciplina del trasporto di salme e cadaveri) le parole “o presso apposite strutture adibite al commiato” sono soppresse.

Art. 24

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 18/2007

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 18/2007 le parole “all'obitorio,” sono soppresse”.

Art. 25

Modifiche all'articolo 3 della l.r. 66/2008

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 2008, n. 66 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza) le parole “conferenza zonale dei sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza zonale integrata di cui all'articolo 12 bis della l.r. 40/2005”

2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 66/2008 le parole “conferenza zonale dei sindaci” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza integrata dei sindaci” e le parole “in accordo con l'azienda unità sanitaria locale” sono soppresse.

Art. 26

Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 66/2008

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 66/2008 le parole “gli enti competenti” sono sostituite dalle seguenti: “i soggetti gestori”.

Art. 27

Sostituzione dell'articolo 15 della l.r. 66/2008

1. L'articolo 15 della l.r. 66/2008 è sostituito dal seguente:

“Art.15

Strumenti di partecipazione

1. La partecipazione delle associazioni di rappresentanza e tutela degli utenti alla valutazione del sistema dei servizi sociosanitari per la persona non autosufficiente, disabile e anziana, condizione di qualità per la realizzazione del sistema stesso, è assicurata attraverso gli organismi di cui agli

articoli 64 ter e 71 undecies della l.r. 40/2005.”.

Art. 28

Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 82/2009

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2009 n. 82 (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato) le parole “Sono fatti salvi i casi in cui la normativa statale prevede la presentazione di dichiarazioni sostitutive.” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell'articolo 7 della l.r. 82/2009 le parole “del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “della normativa vigente”.

Art. 29

Sostituzione del termine “Conferenza regionale delle società della salute”

1. In tutti gli articoli delle leggi regionali 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale) e 66/2008 in cui ricorrano, le parole “conferenza regionale delle società della salute” sono sostituite dalle seguenti: “Conferenza regionale dei sindaci”.

CAPO V

Ambiente

Art. 30

Bonifiche. Abrogazione del comma 3 dell'articolo 6 ter della l.r. 25/1998

1. Il comma 3 dell'articolo 6 ter della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.

Art. 31

Bonifiche. Abrogazione dell'articolo 31 quater della l.r. 25/1998

1. L'articolo 31 quater della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) è abrogato.

Art. 32

Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette. Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 88/1998

1. L'articolo 17 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112) è sostituito dal seguente:

“Art. 17

Protezione della fauna e della flora ed aree naturali protette

1. Nella materie “protezione della fauna e flora” e “parchi e riserve naturali” di cui, rispettivamente, all'articolo 70 e 77 e seguenti del decreto, fatto salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa regionale, la Regione esercita tutte le funzioni amministrative, di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e controllo non riservate dalla normativa nazionale allo Stato o ad enti diversi dalla Regione e dalla provincia e in particolare:

- a) i compiti di protezione ed osservazione delle zone costiere;
- b) le funzioni di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e al regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna;
- c) le funzioni amministrative in materia di commercializzazione e detenzione di fauna selvatica, nonché quelle già esercitate dal Corpo forestale dello Stato, in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge. Nei territori dei parchi regionali dette funzioni sono esercitate dagli enti parco.”.

Art. 33

Dighe. Modifiche all'articolo 1 della l.r. 64/2009

1. Al comma 5 ter dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2009, n. 64 (Disciplina delle funzioni amministrative in materia di progettazione, costruzione ed esercizio degli sbarramenti di ritenuta e dei relativi bacini di accumulo) la parola “inferiore” è sostituita dalla seguente: “superiore”.

Art. 34

Sanzioni per utilizzo del demanio idrico in violazione del regolamento. Modifiche all'articolo 9 della l.r. 80/2015

1. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) le parole “da euro 300,00 a euro 1800,00” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.000,00 a euro 6.000,00”.

Art. 35

Acque reflue. Modifiche al preambolo della l.r. 5/2016

1. Nel preambolo della legge regionale 27 gennaio 2016, n. 5 (Disposizioni straordinarie per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico di acque reflue urbane in corpi idrici superficiali) dopo il considerato 5 è inserito il seguente:

“5 bis. Gli interventi sulla depurazione consistono, in alcuni casi, nell'associare al trattamento primario già esistente (trattamento previsto dai regolamenti urbanistici dei comuni toscani e dai regolamenti di gestione della pubblica fognatura, di cui all'articolo 107 del d.lgs. 152/2006) un trattamento centralizzato almeno di tipo secondario, al fine di ottemperare alle disposizioni nazionali e comunitarie relative agli scarichi oggetto della presente legge;”.

Art. 36

Acque reflue. Modifiche all'articolo 2 della l.r. 5/2016

1. Al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 5/2016 le parole “di realizzazione o adeguamento degli

impianti di depurazione e di collettamento ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane” sono sostituite dalle seguenti: “finalizzati all’adeguamento, potenziamento o sostituzione dei sistemi di depurazione in essere e delle infrastrutture ad essi connesse”.

CAPO VI Mobilità e infrastrutture

Art. 37

Ruolo dei conducenti dei veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 67/1993

1. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 67 (Norme in materia di trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio) le parole “L. 100.000” sono sostituite dalle seguenti: “euro 51,65”.

Art. 38

Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 67/1993

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 è inserito il seguente:
“3 bis. L’Ufficio Provinciale MCTC e l’Unione Regionale delle Camere di Commercio possono richiedere la nomina di due supplenti per ciascun membro effettivo.”.
2. Al comma 12 dell’articolo 6 della l.r. 67/1993 le parole: “12 sedute” sono sostituite dalle seguenti: “sedici sedute”.

Art. 39

Servizio taxi. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 67/1993

1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 67/1993, le parole: ”da L. 250.000 a L. 1.500.000” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 129,12 a euro 516,46”.

Art. 40

Sanzioni in materia di trasporto taxi e noleggio. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 67/1993

1. Al comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 67/1993 le parole: “da L. 2 milioni a L. 10 milioni” sono sostituite dalle seguenti: “da euro 1.032,92 a euro 5.164,57”.

Art. 41

Vie navigabili. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 88/1998

1. Alla lettera a quater) del comma 1 dell’articolo 26 della l.r. 88/1998, dopo le parole “ispettorato di porto” sono inserite le seguenti: “per le vie navigabili di interesse regionale e locale”.

Art. 42

Autorità portuale regionale. Modifiche all'articolo 5 della l.r. 23/2012

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2012, n. 23 (Istituzione dell'Autorità portuale regionale. Modifiche alla l.r. 88/1998 e l.r. 1/2005) è sostituita dalla seguente: “e) dal presidente della camera di commercio territorialmente interessata o suo sostituto”.